

DECRETO N. 199

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modifiche;
- Visto il decreto de Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e successive modifiche;
- Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;
- Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- Visto il vigente Statuto di Autonomia di Ateneo;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2012 recante modifiche al predetto Statuto;
- Vista la nota protocollo Pres. n. 133 del 30 novembre 2012 con cui la proposta di modifiche statutarie è stata trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Considerato che sono trascorsi 60 giorni dalla predetta comunicazione, senza che siano pervenute osservazioni dal Ministero dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

Lo Statuto di Ateneo è così ridefinito:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

STATUTO DI AUTONOMIA

Sezione prima Disposizioni generali

Art. 1 **Istituzione**

1. E' istituita in Roma l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT),
2. L'Università appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti *dell'art. 1 della legge n. 243/1991* delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
3. L'Università promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attività istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria,
4. L'Università è promossa dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la Fondazione Formit, la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualità dell'offerta formativa, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 2 **Titoli di studio**

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
 - a. laurea;
 - b. laurea magistrale;
 - c. diploma di specializzazione o perfezionamento;
 - d. master universitari di primo e di secondo livello;
 - e. dottorati di ricerca.

Art. 3 **Finalità**

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonché con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.
2. L'Università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.
3. L'Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attività didattica.
4. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda **Organi dell'Università**

Art. 4 **Organi di governo e di controllo**

1. Sono organi di governo dell'Università:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. la Giunta esecutiva;
 - c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il Rettore;
 - e. il Senato Accademico;
 - f. i Consigli di Facoltà;
 - g. i Consigli di corso di laurea.
2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'Università:

- a. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - b. il Nucleo di Valutazione;
 - c. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
3. Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, da:
 - a. il Presidente dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" o un suo delegato;
 - b. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit;
 - c. il Rettore dell'Università;
 - d. un professore di ruolo, per ciascuna Facoltà, designato dal Senato Accademico;
 - e. un rappresentante degli studenti.
2. Possono far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Fondazione Formit il Presidente del Consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vice Presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.
9. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, è convocata dal Presidente della Fondazione Formit.
10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Amministrativo dell'Università.

Art. 6

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
 - a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, sentito l'Istituto "S. Pio V" e l'Associazione Amici della Luspio per gli aspetti di pianificazione delle attività di ricerca e di orientamento scientifico delle attività di formazione;
 - b. nomina il Rettore, su proposta del Presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V", e della Fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, o tra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama sul piano culturale e scientifico;
 - c. nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione i Presidi fra i Professori di Ruolo di Prima fascia nelle rispettive facoltà;
 - d. delibera sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, Centri di ricerca, Scuole di Ateneo e di corsi di studio, sentito il parere del Senato accademico;
 - e. nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, determinandone i Presidenti;
 - f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;
 - g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonché il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso, sentito il parere del Senato accademico;
 - h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;
 - i. nomina e revoca il Direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni

- j. disciplinari del personale tecnico e amministrativo secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2;
 - k. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
 - l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;
 - m. delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
 - n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - o. stabilisce la misura delle indennità di carica a favore del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, del Rettore, dei Pro-rettori, dei Direttori di dipartimento e dei Presidi di Facoltà;
 - p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
 - q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - r. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'Università, nel caso di liti attive o passive;
 - s. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente Statuto;
 - t. delibera in ordine al Regolamento generale di Ateneo sentito il Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'Università;
 - u. può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;
 - v. delibera in ordine al Regolamento didattico d'Ateneo su proposta del Senato accademico;
 - w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo Statuto o dal Regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.

Art. 7

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Rettore, dal Presidente della Fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, dal Presidente dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" o da un suo delegato anche per una singola adunanza ed ha la medesima durata del Consiglio.

2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessità ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall' art. 6 del presente Statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore amministrativo dell'Università.
3. La Giunta esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e può deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'organo.

Art. 8 **Presidente del Consiglio di amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'Università;
 - b. convoca e presiede il Consiglio stesso;
 - c. convoca e presiede la Giunta esecutiva;
 - d. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
 - e. adotta, in caso di necessità e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;
 - f. può essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto ritenuto necessario.

Art. 9 **Rettore**

1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e può essere riconfermato. Il Rettore in particolare:
 - a. rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
 - b. sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'Università, riferendone al Consiglio di amministrazione con relazione annuale;
 - c. convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d. esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2 comma 1 lettera b della legge n. 240/2010;
 - e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

- g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. Il Rettore può designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un Pro-rettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre può designare uno o più Pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

Art.10 **Senato Accademico**

1. Il Senato Accademico, è composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di Amministrazione, dai Presidi delle Facoltà di cui si compone l'Università e, se istituiti, dai Direttori di dipartimento e di Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario, e il Pro-rettore vicario.
2. Il Senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. determina l'indirizzo generale delle attività di insegnamento, di formazione e delle attività di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facoltà nel rispetto del medesimo indirizzo generale;
 - b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;
 - c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo al Consiglio di Amministrazione, sentite le Facoltà;
 - d. nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del Rettore;
 - e. esprime parere al Consiglio di Amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai Presidenti dei corsi di laurea;
 - f. esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
 - g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;
 - h. esprime parere al Consiglio di Amministrazione sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, centri di ricerca, Scuole di Ateneo, Facoltà e corsi di studio;
 - i. esprime parere al Consiglio di Amministrazione in merito ai punti d), g), h), k), dell'art. 6;
 - j. propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle Facoltà e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo;
 - k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11 **Direttore amministrativo**

1. Il Direttore amministrativo è al vertice dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.
2. Il Direttore amministrativo è nominato e revocato con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 **Facoltà**

1. Le Facoltà hanno il compito di coordinare le attività con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sono organi della Facoltà:
 - a. il Preside;
 - b. il Presidente del Corso di laurea di primo livello e magistrale;
 - c. il Consiglio di Facoltà.
3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento.

Art. 13 **Presidi**

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
 - b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento;
 - c. cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consiglio di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;
 - d. è membro di diritto del Senato Accademico;
 - e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.
2. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del suo Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia.
 3. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato.

Art. 14
Presidenti dei Consigli di corso di laurea

1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su proposta del Rettore dal Senato Accademico tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del Consiglio stesso, così come previsto dal comma 3 dell'Art. 16 del presente Statuto.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea, che dura in carica un triennio, è nominato con decreto del Rettore.

Art. 15
Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai Professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà le rappresentanze, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - a. la formulazione delle proposte di sviluppo della facoltà ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
 - c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree honoris causa;
 - d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le disposizioni del presente Statuto.

Art. 16

Consiglio di corso di laurea

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono essere istituiti anche Consigli di corso di laurea comuni a più Facoltà (Interfacoltà).
2. I Consigli di corso di laurea:
 - a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica e di ricerca;
 - b. decidono in merito alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
 - c. formulano proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
 - d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;
 - e. valutano e propongono al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento.
3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e ricercatori di ruolo, nonché dalle rappresentanze delle altre categorie, così come previste dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 17

Collegio dei Revisori dei conti e certificazione del bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio stesso. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. La certificazione del bilancio dell'Università è affidata a società iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob, al fine di garantire un'adeguata proiezione internazionale.

Art. 18

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono cinque. La loro nomina spetta al Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 19

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunità e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.
2. La composizione del Comitato, le modalità per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal cda, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della L.183/2010

Sezione terza Personale docente

Art. 20 Personale docente dell'Ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università nonché dai ricercatori di ruolo. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Inoltre possono essere attribuiti incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente, da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.

Art. 21 **Professori**

1. Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:
 - a. professori di prima fascia;
 - b. professori di seconda fascia.
2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università statali.
3. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 22 **Ricercatori**

1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Università statali.
2. Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 23 **Stato giuridico**

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura non statale della Università degli Studi Internazionali di Roma le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Università statali.
2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Sezione quarta Ordinamento didattico

Art. 24 **Facoltà e corsi di studio**

1. L'Università è costituita dalle seguenti Facoltà:

- Facoltà di Scienze Politiche;
- Facoltà di Interpretariato e Traduzione;
- Facoltà di Economia.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi regolamenti didattici sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. L'Università può altresì istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione quinta Gli studenti

Art. 25 **Studenti**

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Università secondo le norme del presente Statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facoltà.
2. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attività connesse ai servizi dell'Ateneo.
3. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento degli studenti dell'Ateneo.

Art. 26
Difensore civico

1. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'istituzione della figura del Difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.
2. Il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Sezione sesta
Organizzazione e gestione amministrativa

Art. 27
Strutture dell'Ateneo

Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28
Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'Università sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.
2. L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità scelto dal Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 29
Bilanci

Il Consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 30

Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità

Il Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il Regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 31

Personale tecnico-amministrativo

Le modalità di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del Direttore amministrativo dell'Università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

Art. 32

Codice etico

1. L'Unint adotta il codice etico che, secondo le modalità previste dalla legge 240/2010, determina i valori fondamentali dell'Università, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 240/2010.
2. Il codice etico è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 33

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassatività.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge 240/2010.

3. È composto, in qualità di membri effettivi, da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati dal Senato accademico.
4. Il Senato accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità, al fine di garantire l'effettività del principio di giudizi tra pari.
5. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal Rettore.
6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici e non può essere rinnovato consecutivamente.
7. Il Collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.
8. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico.
9. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 34 **Norma transitoria e finale**

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute con la presente versione dello statuto modifiche al testo previgente.

Successivamente alla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalità previste dal presente Statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giovanni Bisogni